Comune	di	Molino	đei	Torti
Provincia	a di	Alessai	adria	3

DELIBERAZIONE N.	28		
Trasmessa alla Prefettura	1972	OEM"	1
col Protocollo N. 2	8		

L'anno millenovecentosettant uno		-		ventot to	
del mese di dicembre	al	e ore	20,30 nella Sala	delle adunanze cor	nsigliari.
Previa l'osservanza di tutte le forma	-				
nero oggi convocati a seduta i Co				W. I	
		Assente			Presente Assente
	Presente	Assente			Presenter Assente
1) Pleba geom.cav.Giulic	si				
2) Rapetti Pier Mauro	si	~ 4			
3) Granellini Luigi 4) Lodi Maria		si			
5) Cagnoni Maurizio	si	O.T.			
6) Torti rag Sandro	si				
7) Angeleri Silvio		si			
8) Torti Pietro	si				
9) Ontano Alberico	si	1			
10) Pasquali Augusto		sí			
11) Torti Francesco	si	1			
(2) Balduzzi Giovenni		si			
3) Lodi Paolo	si				
(4) Cantelli Virginio	81				
15) Torti geom.P. Vincenzo	si	9 1		*	
				))	
Total	10	5		Tatali	
ioten /				Intail	
Totali	10	5	_ Yw	Totali	

Originale (oppure) copia. - L'originale è da scriversi a macchina in prima battuta
 Sindaco, Consigliere anziano, ecc.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 che modifica la legge 14 febbraio 1963, n. 161 che disciplina le attività in oggetto;

Dato atto che l'art. 5 della citata legge 1142 provvede che i regolamenti già emanati alla data di entrata in vigore della legge stessa devono, entro un anno, essere adeguati alle nuove disposizioni;

Visto che a seguito della citata legge è stato predisposto l'apposito regolamento che viene esaminato e dichiarato meritevole di approvazione, regolamento che sostituirà quello in atto di cui alla deliberazione N. 3 In data 17 Lebbruio 1965 \_\_\_\_ approvato dalla G.P.A. in 17.5.1965 N. 20135/ div. 3 ; omologato dal Ministero della Sanità N. \_\_\_ come da comunicazione prefettizia Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. = su n. 15 presenti e votanti,

espressi per \_\_alzata e seduta \_

#### DELIBERA

di approvare, come approva, il Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini composto di n. \_\_1d\_\_\_ articoli, che viene allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

of Sec. 4. A. Age , in

Comune di

# REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE
DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA
E MESTIERI AFFINI





#### Art. 1.

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento (1) in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della legge 1142.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinanti canoni di moda o di costume che non implichino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3 (1) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

<sup>(1) -</sup> Art. 3 della legge 23-12-1970 n. 1142 "Dopo l'art. 2 della legge 14-2-1963, n. 161 è inscrito il seguente articolo 2 bis".

<sup>&</sup>quot;I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una commissione comunale presieduta dal Sindaco e composta di 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

#### Art. 3.

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi in competente bollo, dovrà indicare:

- 1 cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2 indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l'attività.
- 3 la persona cui è affidata la direzione dell'azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:

- a) per le imprese che intendono iniziare l'attività: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale;
- b) per le imprese in attività che sono iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione all'Albo stesso;
- c) per le imprese in attività, non iscritte all'Albo: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso da parte del richiedente titolare dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

#### Art. 4.

L'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non alla distanza minima fra tale esercizio e quelli preesistenti da determinarsi con deliberazione consiliare in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizi nelle imprese ed in conformità ai criteri dalla commissione di cui all'art. 2 bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 1,50, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
  - d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiacapo con carta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamano e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.

# Art. 6.

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa la idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.

#### Art. 7.

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

#### Art. 8.

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bian-

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.

#### Art. 10.

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioli.

#### Art. 11.

E' fatto obbligo dell'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di « permanente a freddo », maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

#### Art. 12.

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

#### Art. 13.

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

### Art. 14.

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale sanitario nei riguardi del nuovo locale.

Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.

#### Art. 15.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

#### Art. 16.

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso, unitamente alle tariffe di prestazioni, fissate dalle competenti Associazioni di categoria.

## Art. 17.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 - 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

### Art. 18.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.

II presente	15 . 20 10 1071
come risulta dal	verbale n. 48 in data 28 - 12 - 1974
IL SINDAC	Il Segretario comunale
Pelle	1 3 1 5 Dully
Juli	
B 111	all'albo pretorio addi 1 generano 1972
Pubblicato	all albo pretorio addi
giorno (1) Ges	the , (2) sente opposizioni.
1: 21 - 1	1- 1972
11K.	Il Segfetario comunale
	(3 ) Sallelling
TO D	THUL
N	
Visto ed a	pprovato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in
seduta	
	10
li	19 II Prefetto
$\mathbf{p}_{n}$	oblicato all'albo comunale pel periodo di 15 giorni
IAI vonummentum	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Il Segretario comunale
	8
Omologato de	al Ministero della Sanità
	lettera della Prefettura di
n data	N Div
pubblicato assie	me al decreto ministeriale surriferito, pel periodo
li 15 giorni, all'all	bo del Comune dal
i	
	77 0

Visto: IL SINDACO

Il Segretario comunale

<sup>(1)</sup> Festivo o di mercato.

<sup>(2)</sup> Con o senza.

IL SINDACO

Il Consigliere Anziano



Il Segretario

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliber	azione è stata p	ubblicata all'Alb	o Pretorio il 1 germaio	1572
giorno festivo (o di mercato	o) Bon X opposi	zioni.		
N 2 gennaio 157	2 197		II Segretario	
Pervenuta alla Copia conforme all'originale di Regionale di		ssandria in data	2-	
Il Segreta			Visto : IL SINDACO	-
Р	REFETTURA DI			20111111
N		Signal Control	Div	mwelli i e m
Visto				THE RELEASE
	197		IL PREFETTO - PRESIDENTE	ANNELS ROLLES DE COMP
Copia conforme all'originale	in carta libera	<u> </u>	strativo.	1 11 11 12 13
1	197			
Il Segreta	rio		Visto: IL SINDACO	
Harris and an array of the state of the stat	programme we are a	=	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	





#### ELIBERAZIO VERBALE

Consiglio Comunale

OGGETTO Torti Giuseppe; dipendente Comunale con la qualifica di 1º applicato-Messo. Ricostruzione della carriera.

L'anno millenovecento settantuno

addi

ventotto

del mese di dicembre

alle ore

nella solita sala delle riunioni

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente

Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i signori

1) Pleba geom. cav. Giulio; 9) Cantelli Virginio

Rapetti Pier Mauro

10) Torti geom.P. Vincenzo

3) Cagnoni Maurizic

4) Torti Pietro

5) Torti Francesco

6) Ontano Alberico

7) Lodi Paolo

8) Torti rag. Sandro

Sono assenti i signori

- 1) Granellini cav. Luigi
- 2) Lodi Maria
- Angeleri Silvio
- 4) Balduzzi Giovanni
- 5) Pasquali Augusto

con l'intervento e l'opera del signor Soldatini rag. Irio

Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor nella sua Pleba geom. cav. Giulio qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il Segretario sott scritto certifica il presente verbal trovasi in pubblic zione all'albo pre rio di questo Comu dal 29.12.1971 al 1.1972 e così per durata di giorni 1 11 29.12.1971

Il Segretario

Inviato al Prefetto

29 DIC. 1971 Prot. N. 1972

Estremi di esecutività